



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Provincia di Udine

SEGRETERIA del SINDACO

li 06 maggio 2020

Ordinanza del Sindaco n° **57**/2020

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza volte a limitare l'accesso di pubblico agli uffici comunali.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che *"adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per l'evolversi della situazione epidemiologica"*;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"* ed l'articolo 3, comma 2, che così dispone: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: *"allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: *"sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"*;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che tra l'altro dispone che:

- a) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera (art. 1, comma 1, lett. d);
- b) continua a trovare applicazione l'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che stabilisce nel lavoro agile la modalità ordinaria di lavoro nel pubblico impiego per tutta la durata dell'emergenza;

Richiamate le sotto elencate disposizioni sindacali:

- **Ordinanza n. 25/2020 del 10 marzo 2020** – che dispone le misure volte al limitare l'accesso di pubblico agli uffici comunale e il mantenimento del servizio all'utenza, valida fino al 05 aprile 2020;
- **Ordinanza n. 28/2020 del 16 marzo 2020** – che dispone la chiusura al pubblico del Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, valida fino al 03 aprile 2020;
- **Ordinanza n. 33/2020 del 18 marzo 2020** – che dispone la chiusura del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti differenziati, gestito da NET SpA e sito in via Terza Armata a Cervignano del Friuli, al servizio delle comunità dei comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia, valida fino al 04 aprile 2020;



- **Ordinanza n. 36/2020 del 20 marzo 2020** che dispone la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico (espressamente individuati), e delle ulteriori aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente, valida fino al 03 aprile 2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09 marzo 2020 e del DPCM dell'11 marzo 2020 e fino a nuovo provvedimento;
- **Ordinanza n. 44/2020 del 03 aprile 2020** – che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri fatto salvo per la sepoltura dei defunti, valida fino al 13 aprile 2020, salvo proroga dell'efficacia del DPCM del 09 marzo 2020 e del DPCM del 11 marzo 2020 e fino a nuovo provvedimento;
- **Ordinanza n. 45/2020 del 03 aprile 2020** – che dispone la proroga delle vigenti ordinanze sindacali contigibile ed urgenti del 13 aprile 2020 compreso.
- **Ordinanza n. 47/2020 del 14 aprile 2020** – che dispone la proroga delle vigenti ordinanze sindacali contigibile ed urgenti fino al 4 maggio 2020 compreso

Ritenuto, stante comunque il mantenimento dello stato di emergenza, doveroso dover provvedere in merito con il mantenimento di misure di contenimento di accesso nei pubblici uffici che permettano di escludere ogni forma di assembramento;

Ritenuto, pertanto, di mantenere le specifiche limitazioni all'accesso agli uffici comunali già adottate con i precedenti provvedimenti, coem di seguito integrate;

Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza immediata:

art.1. Misure volte a limitare l'accesso di pubblico agli uffici comunale e il mantenimento del servizio all'utenza:

- la sospensione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali e il mantenimento del servizio all'utenza;
- l'istituzione, in tutti i servizi comunali, del potenziamento di forme di appuntamento anche a mezzo forme di teleconferenza ovvero, in seconda istanza, del ricevimento su appuntamento, previo contatto telefonico e previa valutazione, da parte dell'ufficio, del ricorrere di situazioni di urgenza ed indifferibilità;
- il potenziamento, a cura dei responsabili di tutti gli uffici, dei punti di contatto telefonico, da diffondere a mezzo pubblicazione sulla home page del Comune, sulle porte di accesso e sui canali di comunicazione;
- la garanzia, comunque di una idonea fascia giornaliera di reperibilità di almeno 2 ore per la presentazione delle dichiarazioni di nascita e morte.

art. 2. La presente ordinanza **ha validità dal giorno 6 maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020**, salvo proroga dell'efficacia dei DPCM dell'10 aprile 2020 e fino a nuovo provvedimento;

art. 3. La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, il sito internet del Comune e per gli adempimenti di legge, viene trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale;
- Stazione dell'Arma dei Carabinieri;
- Prefettura di Udine, protocollo.prefud@pec.interno.it;
- Protezione Civile Regionale, protezione.civile@certregione.fvg.it;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
Dott. *Gianluigi* SAVINO